



## CONVENZIONE

**Tra**  
**Comune di ORTONA quale Ente capofila dell'Ambito Sociale n.28 "Ortonese"**  
**e**  
**ANFFAS Onlus Ortona,**  
di cui alle L. n. 266/91 e L.R. n. 37/93

L'anno 2012 il giorno..... del mese di ..... in Ortona, .....

I sottoscritti:

- 1) ....., nato a Ortona il ..... in qualità di .....del Comune di Ortona quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale n.28 "Ortonese";
- 2) La Torre Nadia nata a Pescara il 05/04/1962, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ass.ne, non in proprio ma quale legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato ANFFAS Onlus Ortona, con sede legale in Corso Matteotti, 110 Ortona, Cod. Fisc. 91007980690

stipulano la seguente Convenzione:

### PREMESSO

- che il Comune di Ortona, quale Ente capofila del territorio, svolge un ruolo di Coordinamento presso la Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito Sociale n°28 "Ortonese" e che tale ruolo intende valorizzare promuovendo idee e politiche volte alla integrazione e alla inclusione sociale, in funzione di un welfare responsabile e partecipato;
- che l'Ente d'Ambito Sociale n.28 "Ortonese", al fine di favorire la partecipazione attiva delle componenti sociali interessate allo sviluppo del territorio, vuole dotarsi di uno strumento conoscitivo e di diffusione delle informazioni in materia sociale, ed avendo ricevuto formale proposta di collaborazione da parte dell'Associazione ANFFAS Onlus Ortona, intende stipulare con questa una convenzione per regolare i rapporti fra le parti e realizzare un Servizio denominato OSSERVATORIO SOCIALE LOCALE;
- che la proposta, dell'ANFFAS Onlus Ortona, portata in discussione alla Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito Sociale in data 5.9.2012 ha raccolto l'unanimità dei consensi;
- che l'Associazione ANFFAS Onlus Ortona, Associazione di Volontariato, che da un decennio opera sul territorio con riconosciute capacità, si è fatta promotrice di un'iniziativa che raccoglie l'adesione di Enti Pubblici e Privati (*l'Università di Chieti, l'Azienda ASL di Chieti, l'Amministrazione Provinciale di Chieti, il Coordinamento Scolastico e il CNOS-FAP Abruzzo, il Centro dei Servizi per il Volontariato di Chieti, il Soggiorno Proposta e il Consultorio Familiare AGE*) per la realizzazione di un Osservatorio Sociale Locale;
- che l'Associazione ANFFAS Onlus Ortona è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alle L. n° 266/91 e art. 4 L.R. n° 37/93, con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. DAS/298 del 30/10/2007 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che la Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge 266/91, all'art. 1,

“riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale...ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita e l’originale apporto complementare dell’intervento pubblico”, e che...”per il conseguimento delle finalità (art. 11) gli Enti Locali possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **ART. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Ente d’Ambito Sociale n.28 “Ortonese” e l’Associazione di volontariato ANFFAS Onlus Ortona per la realizzazione del Progetto “Osservatorio Sociale Locale” con l’obiettivo di svolgere un servizio di consulenza e supporto tecnico-scientifico alla Conferenza dei Sindaci, in particolare:

- monitoraggio e valutazione dei servizi in ambito sociale;
- studio, ricerca e analisi dei bisogni sociali a livello locale;
- sostegno e valorizzazione della partecipazione democratica dell’associazionismo volontario e del terzo settore;
- consulenza e supporto tecnico-scientifico ai fini della programmazione sociale e del miglioramento dei servizi e delle attività in campo sociale.

L’Associazione ANFFAS Onlus Ortona, si impegna a svolgere tali attività con le modalità da concordarsi con l’Ente.

### **ART. 2 – Garanzie**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Associazione si avvale esclusivamente della disponibilità di volontari aderenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per le attività cui sono destinati.

L’associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto delle normative, da parte dei volontari impegnati, in materia di tutela dei diritti dell’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali nelle materie di interesse della presente convenzione.

Tutto il personale volontario operante è regolarmente assicurato ai sensi dell’art. 4 e 7 comma 3° della legge n. 266 dell’11.08.1991.

L’Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l’Amm.ne Com.le da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del presente accordo.

L’Ente d’Ambito Sociale n.28 “Ortonese” si impegna a collaborare, tramite i propri uffici, fornendo tutti i dati necessari per la realizzazione dei compiti previsti per il corretto svolgimento delle attività dell’Osservatorio Sociale Locale, come stabilito dal programma annuale delle attività.

### **ART. 3 - Obblighi dell’Associazione**

L’Associazione si impegna a:

- a. garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- b. operare nel rispetto di quanto previsto dalla norme della L 266/1991;
- c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro previste dal D.Lgs.81/08.

### **ART. 4 – Privacy**

L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

### **ART. 5 - Personale**

L'Associazione, per le attività previste in convenzione, non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. Tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività dell'OSL lo fanno a titolo di volontariato e non hanno diritto ad alcuna remunerazione per l'opera prestata.

Nelle attività dell'OSL non possono essere previste spese per stipendi e retribuzioni delle persone che sono presenti ed offrono una loro collaborazione volontaria, finalizzata al bene comune, alla valorizzazione delle proprie competenze professionali o alla realizzazione di una attività di tirocinio formativo o professionale.

La realizzazione delle attività previste in convenzione non comporta alcun onere di natura economica per l'Ente, salvo che per particolari attività concordate relative ad attività d'indagine e ricerca sul territorio, relative a spese vive di materiale di consumo per la produzione di report e documentazione.

#### **ART. 6 - Durata**

La presente convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed ha durata triennale.

In caso di mancata conclusione del progetto entro il termine, la convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento per il tempo strettamente necessario e previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

#### **ART. 7 - Normative**

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Il Comune di Ortona procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

L'Ente si impegna affinché l'OSL possa svolgere correttamente e con efficacia le attività di Monitoraggio e Valutazione dei Servizi e delle prestazioni previste nella presente convenzione, a fornire i dati e le informazioni utili in possesso dei servizi e degli uffici sotto la propria autorità e a favorirne la raccolta presso gli altri Comuni del territorio dell'Ambito Sociale "Ortonese".

#### **ART. 8 - Locali e attrezzature**

La sede dell'attività dell'OSL è ubicata nei locali al piano terra della sede comunale di Corso Matteotti, concessi in comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale di Ortona. Il domicilio dell'Associazione è in Ortona in Corso Matteotti 110, e ad esso l'A.C. indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.

L'Associazione mette a disposizione le attrezzature e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

### **Art. 9 - Controversie**

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Chieti.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Ortona .....

Per l'Ente d'Ambito Sociale n. 28  
"Ortonese"

Per l'Associazione

---

---